

COMUNE DI AULETTA

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA ED INTERNA

INDICE

Oggetto	Art. 1
Definizione	Art. 2
Concetto di area di circolazione	Art. 3
Denominazione delle aree di circolazione	Art. 4
Competenza burocratica	Art. 5
Commissione consultiva	Art. 6
Nomina della Commissione	Art. 7
Compiti della Commissione	Art. 8
Divieti	Art. 9
Deliberazioni	Art. 10
Modifica di denominazione	Art. 11
Obbligo di comunicazione	Art. 12
Targhe viarie	Art. 13
Numerazione civica	Art. 14
Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare	Art. 15
Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare	Art. 16
Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale	Art. 17
Numeri civici per i futuri accessi	Art. 18
Targhe per la numerazione civica	Art. 19
Numerazione interna	Art. 20
Targhe numerazione interna	Art. 21
Obblighi dei proprietari dei fabbricati	Art. 22
Deroghe	Art. 23
Edifici Scolastici	Art. 24
Sanzioni e Misure Ripristinatorie	Art. 25
Disposizioni Finali	Art. 26

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Art. 2

Definizione

Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).

L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

La numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.

Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche i cortili e le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

Art. 3

Concetto di area di circolazione

All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, comprese le strade private aperte al pubblico costituisce una distinta area di circolazione.

Per centro abitato si intende quella parte del territorio comunale così delimitata /e sul piano topografico predisposto in preparazione all'ultimo censimento generale della popolazione.

All'esterno dei centri abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure un'area di circolazione per ogni strada.

Art. 4

Denominazione delle aree di circolazione

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla.

Deve essere evitata l'omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Le strade di scarsa importanza (carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ecc.) esterne ai centri abitati devono essere assimilate, purchè brevi, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.

Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete stradale e quando dette strade all'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne facendo ritenere opportuno una distinta denominazione.

Art. 5

Competenza burocratica

L'iniziativa e l'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale sono attribuite all'ufficio anagrafe.

Art. 6

Commissione consultiva

L'esame delle proposte in materia di toponomastica è affidato ad una Commissione consultiva presieduta dal sindaco o da suo delegato e composta da tre consiglieri di maggioranza e due di minoranza (designati dai rispettivi capigruppo) e da due esperti in discipline storiche.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune designato dal Sindaco.

Art. 7

Nomina della Commissione

La Commissione prevista dall'art.6 è nominata dalla Giunta e resta in carica per la durata della giunta stessa.

In caso di cessazione di componenti, si provvede alla sostituzione. I membri scaduti sono rieleggibili.

Art. 8

Compiti della Commissione

La Commissione ha l'incarico di esaminare e di esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazione o di modifica di denominazione delle aree di circolazione e di denominazione di scuole, impianti sportivi, edifici ed in generale località, strutture ed aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Nessuna denominazione o modifica della toponomastica stradale può essere deliberata senza aver sentito il parere della Commissione.

La Commissione può, di sua iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale.

Art. 9

Divieti

E' fatto divieto di intitolare strade a persone decedute da meno di dieci anni.

Art. 10

Deliberazioni

Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale, per il rispetto del T.U.Decreto Legislativo 18-08-2000 n.267, sono di competenza della Giunta Comunale.

Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione. Lo stesso Prefetto, su delega del Ministero dell'interno, può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

Art. 11

Modifica di denominazione

Le proposte di modifica della denominazione devono essere approvate solo per importanti motivi e devono ottenere l'autorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali.

Le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente.

Art. 12

Obbligo di comunicazione

Ogni ufficio comunale dovrà trasmettere all'ufficio anagrafe, responsabile della toponomastica tutti gli atti o provvedimenti che riguardano la toponomastica.

Art. 13

Targhe viarie

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura dell'ufficio tecnico del Comune:

- per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;

- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.

Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

Art. 14

Numerazione civica

L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone definite.

E' da evitare l'attribuzione della stessa denominazione a via, largo e vicolo (es.: via Mazzini, largo Mazzini, e vicolo Mazzini) onde eliminare possibili confusioni.

E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10-05-23 n. 1158, e dalla legge 23-06-1927, n. 1188;

Al Comune compete l'indicazione del numero civico, su disposizione dell'Ufficio Anagrafe.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo o da altri numeri.

Fuori dai centri e dai nuclei abitati, ove ritenuto più adatto, può essere utilizzato il sistema metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito.

Art. 15

Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

La numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante;

Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale;

Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante.

Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro;

Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore;

Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore: la numerazione deve iniziare dal punto d'incrocio con la strada ritenuta più importante;

Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Non è possibile attribuire numerazione civica a aeree di circolazione che non abbiano già avuto una denominazione ufficiale.

Art. 16

Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

La numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra ed i pari a destra.

Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, ecc. la numerazione può essere unica e progressiva.

Art. 17

Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale

Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.

Art. 18

Numeri civici per i futuri accessi

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Art. 19

Targhe per la numerazione civica

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminescenti. Nelle aree di circolazione del centro storico il materiale sarà di tipo lapideo e di tonalità chiara tale da essere ben contestualizzato con l'edificio. Le targhe devono essere apposte, preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.

Nelle case sparse, possibilmente, oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione.

Art. 20

Numerazione interna

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.

In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.

Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

Art.21

Targhe numerazione interna

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente e collocate, possibilmente, in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice.

Art. 22

Obblighi dei proprietari dei fabbricati

L'indicazione del numero civico e della numerazione interna va richiesta all'Ufficio Anagrafe secondo quanto dispone l'art.43 del D.P.R. 30-05-1989 n.223, all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietari o/e costruttore o alla presentazione della relativa autocertificazione di abitabilità/agibilità;

La fornitura e la posa in opera delle rispettive targhe sono a carico del proprietario.

E' fatto, obbligo ai proprietari delle abitazioni su cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne massima cura.

L'apposizione realizzata dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 dell'art.43 del D.P.R. 223/89):

Art. 23

Deroghe

Per l'intitolazione a personalità per le quali non è ancora decorso il termine decennale prescritto, dovrà essere richiesta l'autorizzazione prevista dalla legge N.1188 del 23 giugno 1927.

Art. 24

Edifici Scolastici

Il parere sulle intitolazioni di edifici scolastici di competenza della Commissione Toponomastica ai sensi della Circolare Ministeriale 12 novembre 1980 N. 313, è demandato alla Presidenza della Commissione secondo i criteri stabiliti dalla stessa.

Art. 25

Sanzioni e Misure Ripristinatorie

Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica, che di numerazione civica, e punito con una ammenda (sanzione amministrativa) da Euro 100,00 ad 1.000,00 Euro.

E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.

E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione interna (art. 10 ultimo comma legge 1228/54):

Per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo l'ufficio anagrafe segnala gli inadempimenti e gli abusi riscontrati al Corpo di polizia municipale per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie. Le corrispondenti misure accessorie e ripristinatorie sono attuate dall'ufficio anagrafe.

Art. 26

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).